

§ 4.9.50 - L.R. 4 luglio 2007, n. 25.

Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea (69)

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 11/07/2007)

TITOLO I
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1. (Finalità)

1. Il presente testo unico disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Art. 2. (Autoservizi pubblici non di linea)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e sono effettuati, a richiesta dei soggetti trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozzeria, velocipede, di natante e di veicoli a trazione animale; (9)
- c) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1 lettere a), b), c), e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada);
- d) il servizio di noleggio di autobus con conducente;
- e) il servizio di noleggio di autobus con conducente a favore di disabili.

Art. 3. (Servizio di taxi)

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico.

2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.

3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, nell'ambito della quale la prestazione del servizio è obbligatoria.

3 bis. E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio. (10)

4. Al servizio di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Art. 4. (Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza

specificata che richiede, presso la sede del vettore, una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Art. 5. (Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali). (11)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea secondo quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatrici dei ridotti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni a noleggio con conducente e loro forme associative.

Art. 6. (Trasporto di disabili)

1. Gli Enti e le associazioni di assistenza, volontariato e promozione sociale possono effettuare trasporto pubblico non di linea a favore di disabili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del d.lgs. 395/2000 (attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998 modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori nonché riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) ed essere titolari di idonei mezzi di trasporto attrezzati per disabili e dotati di personale conducente in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché di accompagnatori adeguatamente formati.

CAPO II
COMMISSIONE REGIONALE E RUOLO DEI
CONDUCENTI

Art. 7. (Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio).

1. E' istituita la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avente sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova. 2.

2. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) un preside di Istituto professionale statale designato dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria – sede di Genova – nell'ambito di quattro nominativi proposti dai dirigenti degli uffici scolastici provinciali della Liguria, che la presiede; (12)

b) cinque esperti del settore, di cui un funzionario regionale, due designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, uno designato dalle cooperative e consorzi di titolari di licenza taxi maggiormente rappresentative e un esperto in materia di handicap; (67)

c) un esperto del settore designato alternativamente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria; (13)

d) un esperto designato dall'Ufficio Motorizzazione civile di Genova.

3. La Commissione è integrata da un esperto del settore nautico, designato dalla Capitaneria di porto di Genova nel caso in cui si debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti.

4. La Commissione svolge le funzioni di organizzazione e svolgimento dell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla valutazione della conoscenza geografica e toponomastica. (14)

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova. (15)

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti. (16)

7. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico ed il sostituto è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal più anziano di età fra i componenti della Commissione.

9. La Commissione resta in carica cinque anni. I componenti della Commissione non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. (17)

10. Ai componenti della Commissione sono corrisposti, ove dovuti, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova le indennità e i rimborsi spesa nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle risorse derivanti dagli introiti di cui all'articolo 12, e sulla base delle indicazioni previste nelle Linee guida di cui al comma 11 bis. (18)

11. Per lo svolgimento delle sue attività la Commissione si avvale degli uffici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.

11 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida per disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione, tenuto conto dell'apporto tecnico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. (19)

Art. 8. (Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)

1. Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo. (20)

2. L'iscrizione nel ruolo, a seguito del superamento dell'esame effettuato dalla Commissione a norma dell'articolo 7, costituisce requisito indispensabile per il rilascio: (21)

- a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
- b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni e integrazioni, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio

1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, sono iscritti di diritto al ruolo dei conducenti di cui al comma 1 i rappresentanti legali delle suddette imprese e i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui i medesimi restano alle loro dipendenze. L'iscrizione è cancellata quando vengono meno i requisiti della rappresentanza legale nelle imprese del rapporto di lavoro presso le medesime imprese nonché i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 30. (22)

3. L'iscrizione nel ruolo della Liguria, di cui al comma 1 è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di: (23)

- a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;
- b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

4. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovettura e motocarrozzeria;
- b) conducenti di natanti;
- c) conducenti di veicoli a trazione animale.

5. E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.

Art. 9. (Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

1. Per l'iscrizione nel ruolo i soggetti interessati presentano alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio, apposita domanda che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di un Paese della Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico;
- b) assolvimento degli obblighi scolastici ovvero, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, possesso della licenza elementare;
- c) età non superiore agli anni sessantacinque per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
- d) (Omissis) (1) ;
- e) possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui al comma 2;
- f) superamento dell'esame di cui all'articolo 7, comma 4. (61)

2. Il possesso del requisito della abilitazione professionale è soddisfatto qualora gli interessati:

- a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarrozzeria, il certificato di abilitazione professionale alla guida previsto dall'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992;
- b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali previsti dal d.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Navigazione marittima) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 (approvazione del regolamento per la navigazione interna) e dal d.m. 16 febbraio 1971, n. 634 (istituzione del nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna). (62)

3. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura provvede all'iscrizione a ruolo dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 10. (Materie d'esame) (24)

(Omissis)

Art. 11. (Revisione del ruolo)

1. Il ruolo è soggetto a revisione periodica al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. (25)

2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.

3. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono comunicati ai comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale della Liguria ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.

5. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione avviene, su istanza dell'interessato, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 7, comma 4. (63)

Art. 12. (Diritti di segreteria e oneri per esami) (26)

1. L'iscrizione nel ruolo, le denunce di modificazione e cancellazione ed altri atti, con l'esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità, sono soggetti al pagamento di diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e della Camera di Commercio Riviére di Liguria, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. (27)

1bis. L'iscrizione all'esame di cui all'articolo 7, comma 4, è subordinata al pagamento a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova di euro 50,00. (28)

1ter. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova può aggiornare la misura dell'importo di cui al comma 1bis in relazione all'obiettivo incremento dei costi di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7. (29)

Art. 12 bis. (Oneri per esami) (2)

(Omissis)

CAPO III**COMPETENZE PROVINCIALI E COMUNALI***Art. 13. (Competenze della Città metropolitana di Genova e delle Province) (30)*

1. Qualora nel bacino di traffico della città metropolitana di Genova o di ciascuna provincia siano riconosciuti ambiti comprensoriali di rilevante integrazione socio-economica o di valenza territoriale adeguata tali da richiedere forme di coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, la Città metropolitana di Genova e le province possono promuovere intese con i comuni interessati al fine di circoscrivere tali ambiti e in essi assicurare detto coordinamento. (31)

2. L'intesa viene perfezionata tramite apposita convenzione da stipularsi, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali), tra tutti i comuni del comprensorio. La convenzione, oltre a quanto prescritto dall'articolo 30, comma 2 del d.lgs. 267/2000, disciplina:

- a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;
- b) i criteri per il coordinamento nella determinazione delle tariffe.

Art. 14. (Competenze comunali)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative attuative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea adottando specifici regolamenti al fine della realizzazione di un sistema integrato del trasporto pubblico non di linea con altre modalità di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.

2. I comuni rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio ad esclusiva finalità turistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

Art. 15. (Commissione consultiva comunale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni nel cui territorio operano autoservizi pubblici non di linea, possono istituire commissioni con funzioni consultive in merito all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 16.

2. La Commissione esprime parere non vincolante sullo schema di regolamento comunale d'esercizio ai sensi dell'articolo 16.

3. Il comune determina la composizione della Commissione riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e alle associazioni degli utenti.

4. La Commissione adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e dura in carica quattro anni.

Art. 16. (Regolamenti comunali d'esercizio)

1. I comuni, sentita la Commissione di cui all'articolo 15, se istituita, approvano i regolamenti d'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).

1 bis. I regolamenti comunali devono corrispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: (8)

- a) le modalità di assegnazione o prenotazione dei servizi devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i servizi taxi e noleggio con conducente di cui alla vigente normativa statale e regionale;
- b) l'assegnazione o la prenotazione dei servizi è diretta esclusivamente in favore di soggetti in possesso di regolare licenza o autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale vigente e che osservino pienamente le disposizioni della legislazione in materia di lavoro;
- c) l'assegnazione dei servizi taxi deve garantire l'indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori licenziatari o tra un gruppo di essi facente capo ad una stessa struttura economica, in modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell'utente;
- d) la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente deve comunque pervenire all'operatore nella rimessa indicata nell'autorizzazione. L'operatore deve conservare prova delle singole prenotazioni e fornirla alle autorità competenti assieme, ove richiesto, ai titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

- a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni da immettere in servizio;
- b) le modalità di utilizzo dell'auto di scorta per il servizio taxi;
- c) la riconoscibilità esterna dei mezzi, ed in particolare del comune di appartenenza;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni;
- f) le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio in genere e per quello reso a particolari categorie di utenti quali persone anziane o handicappate;
- g) i criteri per la determinazione delle tariffe.

Art. 17. (Determinazione delle tariffe)

1. Le tariffe relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) sono fissate ogni due anni dal comune.

2. Le tariffe relative ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal comune sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei Trasporti 20 aprile 1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura).

3. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori, possono prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

Art. 18. (Definizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni)

1. I comuni determinano il numero delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), definendo una metodologia di calcolo del fabbisogno di tali servizi, che tenga conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali comprendere:

- a) le licenze e le autorizzazioni già operanti;
- b) l'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
- c) la popolazione e la sua distribuzione sul territorio;
- d) le attività produttive;
- e) i servizi socio-sanitari;
- f) i servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;
- g) l'offerta e le presenze turistiche.

2. La metodologia di calcolo è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale.

3. I comuni possono pervenire a modifiche del numero delle licenze e delle autorizzazioni di cui al comma 1, attraverso l'applicazione della metodologia di riferimento, in relazione a dimostrate variazioni di parametri caratteristici o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull'offerta.

4. I Comuni possono inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della vigente normativa.

Art. 19. (Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 8:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
- f) in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono individuare un sostituto alla guida fra gli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8.

3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

Art. 20. (Anagrafe dati servizi pubblici non di linea) (32)

(Omissis)

CAPO IV INTERVENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI TAXI

Art. 21. (Interventi)

1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi:

- a) (Omissis) (33)
- b) ai titolari di licenza di taxi iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8;
- c) ai titolari di licenza di taxi riuniti in cooperative e consorzi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

Art. 22. (Contributi ai Comuni) (34)

(Omissis)

Art. 23. (Contributi ai titolari di licenza di taxi)

1. La Regione concede contributi ai titolari di licenza di taxi nel rispetto dei limiti del regime di aiuti de minimis di cui all'articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 per i seguenti interventi di: (57)

- a) acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente, alimentato anche con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido, con priorità per la sostituzione dei veicoli più inquinanti; (35)
- b) (Omissis) (36)
- c) acquisto e installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap;
- d) acquisto e installazione sul veicolo di uno o più dei seguenti dispositivi:

1) radiotelefono di servizio;

2) tassametro di tipo omologato;

3) allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente;

e) trasformazione del veicolo al fine di consentirne l'alimentazione a combustibile non tradizionale.

Art. 24. (Contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi)

1. La Regione concede contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale e di dispositivi elettronici di collegamento a sistemi di informazione e di fruizione di prestazioni turistiche nel rispetto dei limiti del regime di aiuti de minimis di cui all'articolo 3 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013. (37)

Art. 25. (Misura del contributo)

1. I contributi per gli interventi di cui agli articoli 23 e 24 sono corrisposti nella misura del:

a) 15 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), in caso di alimentazione con combustibile tradizionale, elevabile fino al 20 per cento, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap; (38)

b) 20 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), in caso di alimentazione con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido; (39)

c) 75 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c);

d) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere d) ed e);

e) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 24.

2. I contributi di cui all'articolo 23, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente (3) .

2 bis. Nell'ipotesi di acquisto di veicolo predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti medesimi, i contributi di cui al comma 1, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 8000,00 per ciascun richiedente. (6)

2 ter. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale oltre quelli previsti dall'articolo 40 della presente legge. (7)

Art. 26. (Esclusione dal contributo e revoca) (4) (40)

1. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato prima che siano decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), limitatamente all'acquisto e alla sostituzione di veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap; (41)

b) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere c) e d), numero 3;

c) ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 24 per l'acquisto

e l'installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo.

2 bis. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 sono revocati a seguito dell'accertata assenza dei requisiti e delle condizioni in base ai quali sono stati concessi. (42)

Art. 27. (Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale determina i criteri e definisce la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 23 e 24. (43)

2. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le eventuali priorità o l'esclusività degli interventi da finanziare annualmente.

3. In relazione alle ipotesi previste alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 23, la Giunta regionale determina i criteri sentita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, istituita ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap).

**CAPO V
SANZIONI**

Art. 28. (Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi)

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti, senza fondati motivi, la prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso gli utenti siano cittadini disabili.

2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

3. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti ai servizi di polizia municipale ai sensi della legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 (disciplina della polizia locale) e ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

4. Le sanzioni sono comminate dal comune, nel cui territorio è stata commessa l'infrazione, che introita i relativi proventi.

Art. 29. (Sanzione per l'esercizio dell'attività senza l'iscrizione a ruolo dei conducenti)

1. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di persone mediante servizi non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

2. Per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 si applica l'articolo 28, commi 3 e 4.

**TITOLO II
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO
DI AUTOBUS CON CONDUCENTE**

**CAPO I
AUTORIZZAZIONI**

Art. 30. (Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è esercitata da imprese munite di autorizzazione rilasciata dagli enti competenti di cui all'articolo 31, previa iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo alle norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, e alla vigente normativa nazionale. (44)

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è necessario possedere i seguenti requisiti: (45)

a) sede legale dell'impresa o presenza della principale organizzazione aziendale all'interno del territorio provinciale;

b) (Omissis) (46)

c) (Omissis) (47)

d) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8 del d.lgs. 285/1992, per il personale adibito alla guida degli autobus;

e) numero di soggetti abilitati alla guida, compresi titolari e soci, corrispondente al numero di autobus in dotazione all'impresa in rapporto 1 a 1;

f) presenza, nel caso di trasporto di soggetti disabili, di accompagnatori adeguatamente formati all'assistenza degli stessi.

2 bis. I soggetti abilitati alla guida sono tenuti a comunicare all'Azienda, antecedentemente alla firma del contratto di assunzione, le eventuali violazioni agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada riportate negli ultimi tre anni. (48)

Art. 31. (Competenze della Città metropolitana di Genova e delle province) (49)

1. La Città metropolitana di Genova e le province svolgono le funzioni amministrative concernenti il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 30, comma 1, nonché l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori e cautelari secondo le modalità stabilite, rispettivamente, negli articoli 34, 34 bis e 34 ter.

2. La Città metropolitana di Genova e le province:

a) provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni decorrenti dalla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e dall'accertamento dell'infrazione per la sospensione e la revoca;

b) verificano la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione con cadenza almeno ogni due anni e procedono alla immediata revoca dell'autorizzazione qualora accertino il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 30.

Art. 31 bis. (Documenti di viaggio) (50)

1. La Città metropolitana di Genova e le Province rilasciano alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con l'indicazione del numero di telaio del veicolo riportante la dicitura "SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE", da apporre sul veicolo.

2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.

3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio è conservata copia conforme della autorizzazione.

4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1.

**CAPO II
REGISTRO REGIONALE (51)***Art. 32. (52)*

(Omissis)

**CAPO III
DIVIETI E SANZIONI***Art. 33. (Divieto di utilizzo)*

1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, non destinate alla totalità delle imprese nazionali, non possono essere adibiti ad attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 34. (Tipologie di infrazioni e sanzioni in materia di attività di noleggio autobus con conducente) (53)

1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'articolo 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio:

1) con mezzi non adibiti al servizio di noleggio;

2) con mezzi non revisionati nei casi di circolazione in strade diverse dalle autostrade; (58)

3) omissis (59)

4) con mezzi non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza;

5) omissis (60)

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, in violazione delle condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province;

d) infrazioni relative alla omessa comunicazione alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia competente delle circostanze di cui all'articolo 34 quater, comma 3, sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per la

prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Città metropolitana di Genova o alle province nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tal fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento all'Ente territorialmente competente per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti.

5. Qualora la violazione sia stata commessa da impresa autorizzata da Ente diverso da quello territorialmente competente all'applicazione della sanzione pecuniaria, quest'ultimo è tenuto a segnalare la violazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione per gli eventuali ulteriori provvedimenti.

Art. 34 bis. (Sospensione dell'autorizzazione) (54)

1. La Città metropolitana di Genova e le province dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a) e b), oppure inerenti le disposizioni di cui all'articolo 6 della l. 218/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio, indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa; l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni secondo quanto previsto al comma 4;

b) la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

2. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla sospensione dell'esercizio dell'attività quando un'impresa commette, nell'arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa, l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni secondo quanto previsto

al comma 4;

b) la sospensione viene disposta per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è da intendersi infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:

a) la prima sospensione viene disposta per il periodo minimo previsto;

b) la seconda sospensione viene disposta per il periodo minimo aumentato del 50 per cento, ad eccezione della sospensione di cui al comma 2, lettera a), che viene disposta per un periodo pari al doppio del minimo previsto;

c) le successive sospensioni sono disposte per il periodo massimo previsto.

5. In caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all'articolo 30, la Città metropolitana di Genova e le province diffidano l'impresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di persistenza dell'inadempienza, l'autorizzazione è sospesa fino all'effettiva reintegrazione del requisito.

Art. 34 ter. (Revoca dell'autorizzazione) (54)

1. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla revoca dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera b) e all'articolo 30, comma 1, qualora l'impresa a cui sia stata sospesa l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 34 bis effettui ugualmente il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

2. La revoca dell'autorizzazione, anche nel territorio di un'altra regione, comporta l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca.

3. La Città metropolitana di Genova e le province segnalano i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione alla Motorizzazione civile per l'inserimento nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasporto su strada.

TITOLO II bis REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO NON DI LINEA DI VIAGGIATORI SU STRADA. (56)

Art. 34 quater. (Registro regionale) (55)

1. E' istituito, presso la Regione, il Registro regionale telematico delle imprese esercenti gli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d).

1 bis. La Città metropolitana di Genova, le province e i comuni provvedono, entro la data del 1° marzo di ogni anno, all'aggiornamento del Registro, di cui al comma 1, inserendo i dati relativi all'anno precedente. (68)

2. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento,

definire i contenuti del Registro di cui al comma 1, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro medesimo.

3. A tal fine la Città metropolitana di Genova e le province provvedono all'aggiornamento telematico delle sezioni del Registro regionale a scala metropolitana e provinciale, all'interno delle quali è annotato l'elenco delle imprese autorizzate all'attività di trasporto con la specificazione del numero di autobus in dotazione nonché delle relative caratteristiche tecniche, compresa la classe emissiva, dei numeri di targa e di telaio e dell'annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui possa aver beneficiato la totalità delle imprese nazionali. (64)

4. Le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente indicati nell'articolo 30. Le comunicazioni devono pervenire alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti. (65)

5. La Città metropolitana di Genova o la Provincia provvedono alla cancellazione dell'impresa dal Registro regionale e alla tempestiva comunicazione di tale provvedimento alla Regione nei casi in cui: (66)

- a) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
- b) la sua attività sia comunque cessata;
- c) siano venuti meno anche solo uno dei requisiti di cui all'articolo 30;
- d) sia stato adottato un provvedimento di sospensione non seguito dalla regolarizzazione della posizione dell'impresa entro il termine a tal fine assegnato o un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 34 ter;
- e) l'impresa utilizzi, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici in violazione dell'articolo 33.

6. I comuni provvedono ad aggiornare la sezione del Registro regionale contenente l'elenco delle licenze e autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).

7. (Omissis). (70)

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 35. (Disposizioni transitorie in materia di autoservizi pubblici)

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti al ruolo di cui all'articolo 8 coloro che risultano iscritti al ruolo istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21).

2. Alla Commissione regionale di cui all'articolo 7, istituita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 40/1994 e successive modifiche e integrazioni, si applica la durata prevista dall'articolo 7, comma 9.

Art. 36. (Disposizioni transitorie in materia di noleggio di autobus con conducente)

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali ai sensi della previgente normativa conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 30.

2. I titolari delle licenze di cui al comma 1 presentano alla Provincia competente per territorio richiesta di sostituzione con l'autorizzazione di cui all'articolo 30 entro il 31 dicembre 2008 (5).

3. La Provincia rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 37. (Norma transitoria)

1. Per le domande presentate nell'anno 2007 ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 (interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi), continuano ad applicarsi le procedure previste dalla medesima normativa; le domande istruite con esito positivo, sono ammesse a finanziamento fino al raggiungimento della disponibilità dell'importo massimo di euro 200.000,00.

Art. 38. (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal titolo I, si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.

CAPO II ABROGAZIONI

Art. 39. (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 25 luglio 1994, n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21);
- b) legge regionale 28 ottobre 1997, n. 41 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1994, n. 40);
- c) legge regionale 2 febbraio 2000, n. 7 (interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37.

CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 40. (Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 41. (Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

Note

- (1) Lettera soppressa dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .
- (2) Articolo inserito dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (3) Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .
- (4) Articolo modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 e successivamente sostituito dall' art. 16 della L.R. 6 novembre 2012, n. 36 .
- (5) Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .
- (6) Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
- (7) Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

- (8) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 31 marzo 2015, n. 9.
- (9) Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (10) Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (11) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (12) Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (13) Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (14) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (15) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (16) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (17) Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10. Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10. Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31.
- (18) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (19) Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10. Vedi anche quanto stabilito in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (20) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (21) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (22) Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (23) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (24) Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (25) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (26) Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (27) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (28) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10. Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (29) Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (30) Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (31) Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (32) Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (33) Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (34) Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (35) Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (36) Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (37) Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 e così successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 28.
- (38) Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (39) Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (40) Rubrica così sostituita dall'art. 17 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (41) Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10.
- (42) Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (43) Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (44) Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (45) Alinea così modificato dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (46) Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10.
- (47) Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10.
- (48) Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (49) Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10.
- (50) Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (51) Capo abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (52) Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (53) Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (54) Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (55) Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (56) Titolo inserito dall'art. 25 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
- (57) *Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 28.*
- (58) *Punto così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 28.*
- (59) *Punto abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 28.*
- (60) *Punto abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 28.*
- (61) *Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.*
- (62) *Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.*
- (63) *Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.*
- (64) *Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.*
- (65) *Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.*
- (66) *Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.*
- (67) Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9. Vedi anche la disposizione transitoria contenuta nell'art. 34 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (68) Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (69) Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 34 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
- (70) Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.